



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2107/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

26/03/2012

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	MASSAFRA	UMBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SEBASTIO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

113/H/12

PRONUNCIATA IL:

26 MAR 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

07/5/12

ha emesso la seguente

SENTENZA



Il Segretario

sul ricorso n° 2107/11
depositato il 21/07/2011

avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] TARSU/TIA 200
contro COMUNE DI PALAGIANO

Il Segretario
[Signature]

[redacted] 019 PALAGIANO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:
[redacted] 74019 PALAGIANO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
SERVECO SRL MONTEMESOLA
V.LE DELLE IMPRESE,3 ZONA VIP 74020 MONTEMESOLA TA

AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:

[Signature]



SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2107/11

UDIENZA DEL

26/03/2012

ore 09:00

(segue)

ROCCAFORTE D.SSA FARIBA
VIA SOLITO,69 74100 TARANTO TA

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] TARSU/TIA 200
contro COMUNE DI PALAGIANO
CASARINO GIUSEPPE
CONTRADA MONTICELLO AZ AGR MASELLA 74019 PALAGIANO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] PALAGIANO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
SERVECO SRL MONTEMESOLA
V.LE DELLE IMPRESE,3 ZONA VIP 74020 MONTEMESOLA TA

AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A./
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:
ROCCAFORTE D.SSA FARIBA
VIA SOLITO,69 74100 TARANTO TA

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO [REDACTED] TARSU/TIA 200
contro COMUNE DI PALAGIANO
[REDACTED] 74019 PALAGIANO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 019 PALAGIANO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO



SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2107/11

UDIENZA DEL

26/03/2012

ore 09:00

(segue)

C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

SERVECO SRL MONTEMESOLA
V.LE DELLE IMPRESE,3 ZONA VIP 74020 MONTEMESOLA TA

AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:

ROCCAFORTE D.SSA FARIBA
VIA SOLITO,69 74100 TARANTO TA

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] TARSU/TIA 200
contro COMUNE DI PALAGIANO

[REDACTED] PALAGIANO TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 74019 PALAGIANO TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

SERVECO SRL MONTEMESOLA
V.LE DELLE IMPRESE,3 ZONA VIP 74020 MONTEMESOLA TA

AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:

ROCCAFORTE D.SSA FARIBA
VIA SOLITO,69 74100 TARANTO TA

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] TARSU/TIA 200
contro COMUNE DI PALAGIANO

[REDACTED] 74019 PALAGIANO TA



SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2107/11

UDIENZA DEL

26/03/2012

ore 09:00

(segue)

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 74019 PALAGIANO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
SERVECO SRL MONTEMESOLA
V.LE DELLE IMPRESE,3 ZONA VIP 74020 MONTEMESOLA TA

AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:
ROCCAFORTE D.SSA FARIBA
VIA SOLITO,69 74100 TARANTO TA

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto depositato il 21.7.2011 [REDACTED] proponeva ricorso avverso ^{il ruolo} una cartella di pagamento per TARSU/TIA per gli anni dal 2003 al 2007, emessa dal Comune di Palagiano ed azionata da Equitalia Pragma spa. e Serveco srl.- *4.6*

Il ricorrente eccepiva:

1)-Carenza di motivazione, in quanto il provvedimento non recava alcuna specifica indicazione dei motivi e delle ragioni giustificative della pretesa tributaria.

2)-Violazione Legge 241/90 e 212/2000 per vizi del ruolo:

la assoluta mancanza di conoscenza della cartella di pagamento e di eventuali atti prodromici non consentiva di conoscere i calcoli e addirittura di individuare l'immobile al quale si riferivano e cio' perche' esso ricorrente nessun atto precedente aveva mai ricevuto.

3)-Illegittimita' per inversione dell'onere della prova: infatti nel provvedimento si doveva individuare l'attivit  ricognitiva e i momenti logico-valutativi che lo avevano determinato sicche' dalla assoluta mancanza di tale requisito derivava la illegittimita' dell'atto.-

4)-Illegittimita' del ruolo per decadenza e/o prescrizione: rilevato che i ruoli formati non solo devono essere consegnati al concessionario, ma devono anche essere notificati al contribuente, ne derivava che nella fattispecie si era verificata la decadenza prevista dall'art.25 del DPR. N.602.-

5)-Illegittimo utilizzo del ruolo: nel caso specifico non si sarebbe dovuto fare ricorso al sistema del ruolo previsto dal DPR. N.602 ma invece alla ingiunzione prevista dal TU. Del 1910.

6)-Omessa indicazione del responsabile del procedimento.

7)-Nel merito eccepiva che il servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Palagiano risultava assolutamente carente e, inoltre, il piu' vicino cassonetto (come da certificazione) distava dalla casa di abitazione oltre 1.500 metri, il che comportava una riduzione complessiva del 70%.

Concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, la massima riduzione del dovuto.-

af. [signature]

La Equitalia Sud spa. si costituiva ritualmente ed eccepiva la inammissibilita' del ricorso in quanto l'estratto di ruolo non era di per se' atto impugnabile da solo, ma solamente congiuntamente alla cartella di pagamento, che non risultava ancora notificata ed eccepiva altresì la inammissibilita' anche perche' non era dato di stabilire il dies a quo per computare il termine previsto a pena di decadenza per agire in giudizio.-

Peraltro la non ancora effettuata notifica della cartella di pagamento non legittimava il contribuente ad agire in giudizio, proprio perche' il ruolo non era ancora diventato esecutivo.

Concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi la inammissibilita' del ricorso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.-

g. ar

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente la Commissione che la eccezione di inammissibilita' del ricorso proposta dall'Ufficio e' infondata poiche', come previsto espressamente dall'art. 19 L.546/1992, anche il ruolo,oltre che la cartella di pagamento, e' atto suscettibile di autonoma impugnazione.-

Cio' in piena linea con la tesi secondo la quale tutti gli atti adottati quali manifestazione ed espressione della potesta' impositiva (il che vale, quindi, anche per i ruoli) si traducono in atti autoritativi in quanto idonei ad incidere sulla posizione del contribuente.-

Passando all'esame del ricorso,si deve rilevare che il ruolo impugnato non reca alcuna specifica indicazione in ordine alle ragioni giustificative della pretesa tributaria,sicche' il contribuente non e' stato messo in condizione di conoscere le modalita' estimative attraverso le quali l'Ufficio e' pervenuto alla quantificazione della sua pretesa, il che era ancor piu' necessario ove si consideri che, comunque, (si veda la certificazione prodotta) il piu' vicino cassonetto all'abitazione del ricorrente risulta ubicato ad oltre 1.500 metri di distanza, il che comportava di per se' il riconoscimento della riduzione congrua del tributo medesimo.-

L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento del ruolo,anche se sussistono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese di giudizio (modesta entita' della pretesa,ridotta attivita' defensionale ecc.).-


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto -quarta sezione- definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED] avverso il ruolo di pagamento Tarsu per gli anni dal 2003 al 2007 del Comune di Palagiano, cosi' provvede:

-accoglie il ricorso e,per l'effetto, annulla il ruolo impugnato. Spese compensate.-

Così' deciso in Taranto il 26.3.2012

Il Magistrato Estensore



Il Presidente

